

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca RUBANO, e della società VENERE 2021 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca RUBANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Venere 2021 A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 3.1 dell'Accordo collettivo nazionale dell'1.7.2025 per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Venere 2021 A.S.D., omesso di depositare presso il Comitato Regionale Campania il contratto di collaborazione sportiva sottoscritto con il calciatore sig. Vincenzo Cioffi in data 8.10.2025, modificativo del precedente accordo di prestazione di natura volontaria del 20.8.2025;

VENERE 2021 A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Rubano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca RUBANO,
 - Società VENERE 2021 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca RUBANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca RUBANO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società VENERE 2021 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò